

Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)

1) OBIETTIVO

Creazione di una nuova entità giuridica basata sul diritto comunitario per facilitare ed incoraggiare la cooperazione transfrontaliera.

2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO

Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo di interesse economico (GEIE).

3) CONTENUTO

Un gruppo europeo di interesse economico può essere formato solo in conformità alle norme del regolamento esposte di seguito.

Lo scopo del gruppo sarà quello di facilitare o sviluppare le attività economiche dei suoi membri mettendo in comune risorse, attività ed esperienze. Ciò darà migliori risultati rispetto a quelli possibili per i singoli membri. Il suo obiettivo non è quello di realizzare utili per se stesso. Se il gruppo realizza utili, questi verranno divisi tra i membri e tassati di conseguenza. Le sue attività devono collegarsi alle attività economiche dei suoi membri, ma non potranno sostituirle. Un GEIE non potrà impiegare più di 500 persone.

Un GEIE potrà essere formato da società ed altri enti giuridici di diritto pubblico o privato, costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi sede nella Comunità. Potrà essere formato da persone fisiche che svolgono un'attività industriale, commerciale, artigianale od agricola oppure che forniscono servizi professionali o di altra natura all'interno della Comunità.

Un GEIE dovrà avere almeno due membri appartenenti a Stati membri diversi.

Nel contratto per la formazione di un GEIE devono figurare la denominazione, la sede e l'oggetto del gruppo, il nome, il numero e il luogo di registrazione e eventualmente, di ogni membro del gruppo e la durata del gruppo se non è a tempo indeterminato. Il contratto dovrà essere depositato presso l'ufficio di registrazione designato da ogni Stato membro. La registrazione conferirà piena capacità giuridica al GEIE in tutta la Comunità.

Gli estremi della costituzione o dello scioglimento di un GEIE dovranno essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C e S).

La sede legale di un gruppo dovrà situarsi all'interno delle Comunità e potrà essere trasferita da uno Stato membro ad un altro subordinatamente a certe condizioni.

Ogni membro di un GEIE avrà almeno un voto, sebbene il contratto di gruppo possa dare a certi membri più di un voto, purché nessun membro ne detenga la maggioranza. Il regolamento elenca le decisioni per le quali è richiesta l'unanimità.

Il GEIE dovrà avere almeno due organi: i membri che agiscono collegialmente e l'amministratore od amministratori. Ogni GEIE deve essere amministrato da uno o più individui secondo certi criteri definiti. Ciascuno degli amministratori, quando agisce a nome del gruppo, impegna il GEIE nei confronti dei terzi, anche se i suoi atti non rientrano nell'oggetto del gruppo.

Nessun GEIE potrà ricorrere al pubblico risparmio.

Un GEIE non deve necessariamente essere costituito con versamenti di capitale. I membri sono liberi di utilizzare metodi alternativi di finanziamento.

Gli utili del GEIE saranno considerati utili dei membri e ripartiti tra questi secondo la proporzione prevista nel contratto di gruppo, o, nel silenzio del contratto, in quote uguali. I profitti o le perdite di un GEIE saranno tassabili solo in capo ai suoi membri. In contropartita della libertà contrattuale, che è alla base del GEIE, e del fatto che non si richiede ai membri un capitale obbligatorio, ogni membro del GEIE è solidalmente, illimitatamente e solidalmente responsabile delle obbligazioni del GEIE.

4) TERMINE ULTIMO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEGLI STATI MEMBRI

Non richiesto

5) DATA D'ENTRATA IN VIGORE (se diversa da quella del punto precedente)

01.08.1989

6) RIFERIMENTI

Gazzetta ufficiale L 199, 31.07.1985

Rettifiche

Gazzetta ufficiale L 247, 14.09.1985

Gazzetta ufficiale L 124, 15.05.1990

7) ALTRI LAVORI

Il 9 settembre 1997, la Commissione ha adottato la comunicazione "Partecipazione dei gruppi europei d'interesse economico (GEIE) agli appalti pubblici e a programmi finanziati con fondi pubblici" [COM(97) 434 def., Gazzetta ufficiale C 285, 20.09.1997]

Se risulta incoraggiante il numero di GEIE (oltre 800) finora costituiti, la Commissione ha potuto constatare che questa forma non è ancora utilizzata in maniera ottimale dalle imprese intenzionate a cooperare sul piano transnazionale, soprattutto quando esse desiderano partecipare ad appalti pubblici e a programmi finanziati con fondi pubblici.

La comunicazione ricorda la definizione del GEIE ed esplicita alcune sue caratteristiche e modalità di funzionamento, in modo da garantire a tale gruppo la possibilità di presentare offerte per appalti pubblici e partecipare a programmi finanziati con fondi pubblici su piede di parità con le altre imprese.

È importante ricordare che le direttive comunitarie sugli appalti pubblici non contengono alcuna disposizione che possa ostacolare la partecipazione dei GEIE. Infatti:

- il fatto che l'attività del GEIE abbia carattere ausiliario non costituisce ostacolo alla sua partecipazione ad appalti pubblici;
- all'atto della selezione degli offerenti o dei candidati ad un appalto pubblico, l'amministrazione aggiudicatrice deve applicare i criteri di valutazione fissati dalle direttive tenendo conto non solo delle capacità dello stesso GEIE, ma anche di quelle dei suoi membri.

In ogni caso i GEIE hanno il diritto di presentare individualmente la propria candidatura per la partecipazione a programmi comunitari, compresi quelli che esigono la partecipazione di persone giuridiche di vari Stati membri. Il GEIE può infatti essere considerato in sé come un "consorzio", poiché deve essere obbligatoriamente costituito da almeno due partner provenienti da due Stati membri diversi (e che nel corso della loro collaborazione conserveranno la propria autonomia economica e giuridica).

Il GEIE si presenta come un mezzo atto ad accrescere il potenziale di assunzione di prestiti dei propri membri, diminuendo il costo di tale assunzione:

- la responsabilità solidale ed illimitata delle imprese appartenenti al GEIE può facilitare considerevolmente l'erogazione del credito;
- non è necessario esigere garanzie personali per ciascuno dei membri;
- gli enti creditizi dovrebbero poter procedere ad una valutazione globale della solvibilità dei gruppi tenendo conto delle capacità finanziarie dei loro membri.

Poiché il GEIE costituisce attualmente l'unico strumento che offre alle imprese una struttura di cooperazione direttamente connessa all'ordinamento giuridico comunitario, è essenziale che l'insieme dei soggetti interessati dalla sua utilizzazione acquisisca piena consapevolezza delle sue potenzialità.

8) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE